

REGOLAMENTO COMUNALE PER L’AFFIDAMENTO IN ADOZIONE DI AREE DESTINATE A VERDE APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE

ART. 1 - FINALITÀ

Il presente regolamento si inserisce nell'ambito dell'attività Statutaria, ex art. 5, 4° comma, tesa a riconoscere e valorizzare “il ruolo di tutte le organizzazioni operanti sul territorio quali rappresentative di interessi collettivi e quali interlocutori attivi e propositivi nella ricerca delle migliori soluzioni dei problemi socio-economici della vita collettiva”.

Esso, inoltre, persegue le finalità di conservazione e difesa dell’ambiente, a mente del successivo art. 7, 1° comma, dello Statuto e, infine, quella di valorizzazione dei beni e delle strutture locali, giusto art. 8 della menzionata Carta fondamentale del Comune.

In tale ottica il presente Regolamento consente e promuove un ulteriore sviluppo degli istituti di partecipazione, anch’essi previsti dallo Statuto del Comune di Ruvo di Puglia, e tende a favorire, stimolare e tutelare l'attività, posta in essere dai cittadini in forma volontaria per fini di pubblico interesse, volta al rispetto e protezione dell'ambiente urbano.

Con l’affidamento in adozione delle aree pubbliche destinate a verde l’Amministrazione Comunale mira al perseguimento delle seguenti finalità considerate di rilevante interesse pubblico:

- a) contribuire alla piena attuazione dell’art.8 del Decreto Legislativo n° 267/2000, in merito alla valorizzazione di tutte le forme associative operanti sul territorio comunale;
- b) concorrere alla realizzazione di attività partecipative alla gestione del territorio in coordinamento e connessione con gli obiettivi del Comune e con le attività di altri soggetti singoli o associati;
- c) conseguire la ottimale conduzione delle aree appartenenti al patrimonio comunale azzerandone i costi per la manutenzione e il controllo.

ART. 2 - DEFINIZIONE DI AREE VERDI

Sono considerate tali:

- A) le aree verdi di arredo urbano:** fanno parte di questa categoria le ville, i giardini, le aiuole all’interno della cerchia del perimetro comunale;
- B) le aree verdi annesse a strutture di proprietà comunale :** fanno parte di questa categoria quelle annesse od attigue ad impianti sportivi, scuole di proprietà comunale ed altri siti o pertinenze comunali;
- C) le aree verdi di arredo stradale:** fanno parte di questa categoria quelle costituite da viali e strade alberate ed aiuole spartitraffico;
- D) le aree verdi di quartiere:** fanno parte di questa categoria le aree verdi attrezzate collocate all’interno del centro abitato. Si individuano come rientranti in questa categoria l’area

denominata " Parco Levi", nonché quelle situate in Via Caduti di tutte le Guerre, Via Minchetti e Viale Cristoforo Colombo.

E) le aree verdi comunali non rientranti fra quelle previste sub A), B), C) e D);

ART. 3 - ADOZIONE DI AREE VERDI DI TIPO A - B - C - E

3. a - OGGETTO DEGLI INTERVENTI

1. L'adozione delle aree, oltre a stimolare e tutelare forme di volontariato, singolo od associato, da parte dei cittadini, è finalizzata a conseguire la ottimale manutenzione anche agronomica delle aree destinate a verde appartenenti al patrimonio comunale.
2. A tal fine si possono indicare, in linea di massima, le seguenti forme di attività conseguenti all'adozione:
 - a) cura e manutenzione ordinaria dell'area o del verde di arredo stradale;
 - b) creazione di laboratori di botanica e giardinaggio;
 - c) educazione alla tutela e conservazione del verde.
3. Gli interventi di manutenzione ordinaria saranno effettuati dall'affidatario totalmente a propria cura e spese, dovranno essere eseguiti con la massima diligenza e si possono così elencare:
 - a) taglio dell'erba ed eliminazione della vegetazione infestante;
 - b) potatura alberi, siepi e arbusti, spollonature e taglio di rami secchi, rotti o malati;
 - c) eliminazione delle piante disseccate;
 - d) smaltimento dei materiali di risulta derivanti da tutte le suddette operazioni, secondo le indicazioni del competente Organo dell'Amministrazione Comunale;
 - e) irrigazioni;
 - f) piccole riparazioni, conseguenti ad azione di degrado e compromissione connesse ad atti vandalici, con sostituzione di parti mancanti (catene, bulloneria varia, piccole parti in legno, ecc.) di giochi, panchine, tavoli, fontanelle, cestini ed in genere di tutti gli elementi di arredo presenti nell'area;
 - g) pulizia dell'area con eliminazione di cartacce, lattine, bottiglie, o altri materiali da riporre negli appositi cestini o contenitori (per l'espletamento di tale servizio è obbligatorio l'uso di guanti e/o l'adozione delle necessarie precauzioni);
 - h) apertura e chiusura dei cancelli di accesso all'area, ove presenti, secondo orari e modalità stabiliti di concerto con l'Amministrazione Comunale.

La adozione come prevista all'art. 3 può avere una durata massima di **tre anni**.

3. b - SOGGETTI AMMISSIBILI

Onde garantire la più ampia partecipazione all'iniziativa, caratterizzata da un elevato valore di utilità sociale, la possibilità di adozione delle aree destinate a verde e di verde di arredo stradale è aperta ai seguenti soggetti:

- a) organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e sportive, circoli culturali, enti ecclesiali, ecc.;
- b) operatori economici pubblici e/o privati singoli o associati;
- c) istituti scolastici di ogni ordine e grado o singole classi;
- d) cittadini singoli e associati;
- e) condominii.

ART. 4 - ADOZIONE DI AREE VERDI DI QUARTIERE

4.a OGGETTO DEGLI INTERVENTI

Le aree verdi di quartiere, oltre che per le funzioni esplicitate nel precedente articolo 3.a, possono essere affidate finalizzandole, previa realizzazione delle necessarie opere di urbanizzazione e sempre in conformità all'ubicazione e dimensione della singola area verde, alla realizzazione di punti ristoro e strutture mobili (es. chioschi prefabbricati) che non pregiudichino la fruibilità pubblica dell'area, e pertanto nei limiti di dimensioni minime autorizzabili ai sensi delle norme vigenti. E' inoltre prevista la possibilità di realizzare impianti sportivi a basso impatto ambientale, parchi-gioco per bambini, panchine ed altre opere di arredo urbano, vialetti, cestini porta rifiuti, corpi illuminanti), in grado di soddisfare la propria vocazione di area destinata a verde pubblico attrezzato e per lo svolgimento di iniziative e attività culturali, teatrali, musicali, fisico motorie, sportive, di gioco e animazione per i bambini.

L'affidamento dell' area verde di quartiere può avere una durata massima di venti anni.

4.b SOGGETTI AMMISSIBILI

Onde garantire, insieme ad una opportunità di partecipazione all'iniziativa, quale valore aggiunto di utilità sociale, la possibilità di affidamento e gestione più articolata e consolidata delle aree verdi di quartiere , la loro adozione è limitata ai seguenti soggetti:

- a) organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e sportive, circoli culturali, enti ecclesiali, ecc.;
- b) operatori economici pubblici e/o privati singoli o associati;

ART. 5 - INDIVIDUAZIONE DELLE AREE VERDI

1. Al fine di dare concreta attuazione alle finalità indicate nei precedenti articoli, con atto della Giunta Comunale vengono individuate, nell'ambito del territorio comunale, le aree a verde, da affidare in adozione.
2. L'Amministrazione Comunale con appositi e idonei mezzi di comunicazione, porta a conoscenza della cittadinanza l'elencazione approvata e/o aggiornata con contestuale invito a presentare istanza di adozione.

ART. 6 - MODALITÀ DI RICHIESTA

I soggetti interessati all'affidamento delle aree verdi, presentano istanza al Sindaco del Comune di Ruvo di Puglia, allegando la relazione sul programma degli interventi di cura e manutenzione dell'area prescelta

Quando la richiesta è riferita all'affidamento di aree verdi di quartiere e qualora sia prevista la realizzazione di opere di arredo urbano, dovrà essere inoltre allegata alla domanda:

- una planimetria in scala dell'area ove saranno chiaramente localizzate le strutture e le attrezzature che si intendono realizzare, tenendo presente che tutte le soluzioni tecniche previste dal progetto dovranno essere pienamente compatibili con le vigenti normative a livello nazionale, regionale e comunale;
- il progetto di utilizzo dell'area con puntuale indicazione delle attività da realizzarsi (di ristoro, iniziative culturali, teatrali, musicali, fisico motorie, sportive, di gioco e animazione per i bambini, ecc.), comprese le eventuali tariffe od altre forme di partecipazione ai costi che si intendano applicare, nonché le relative abilitazioni necessarie per l'esercizio delle attività proposte.

L'istanza relativa all'adozione deve prevedere in tutti i casi l'accesso pubblico all'area verde.

ART. 7 - MODALITÀ DI SELEZIONE DELLE CANDIDATURE PRESENTATE

1. Le richieste di adozione saranno valutate da apposita Commissione con attribuzione dei punteggi che tengano conto delle seguenti premialità:
 - vicinanza dell'area prescelta alla sede operativa del soggetto interessato;
 - affidabilità per analoghe attività o realizzazioni già poste in essere nel biennio precedente;
 - titolarità di attività agricola e/o florovivaistica;
 - offerta presentata da soggetti associati;
 - programma degli interventi e/o progetto di utilizzo dell'area riportante puntuale indicazione delle attività e iniziative di destinazione dell'area;

ART. 8 - COMMISSIONE ESAMINATRICE

Le proposte saranno valutate da una Commissione costituita dai seguenti tre componenti:

- Dirigente Settore Lavori Pubblici ed Ambiente, o suo delegato, con funzioni di Presidente;
- Responsabile della Struttura di Staff Contratti e Appalti o Suo delegato;

e, a seconda del programma di destinazione dell'area :

- Comandante della Polizia Municipale o Suo delegato;

oppure

- Dirigente Settore Attività Produttive o Suo delegato;

oppure

- Dirigente Settore Servizi Socio-culturali o Suo delegato;

La commissione si avvarrà, inoltre, di un segretario verbalizzante scelto fra i funzionari dell'Ente.

Il soggetto affidatario e l'Amministrazione Comunale, nella figura del Dirigente Settore Lavori Pubblici ed Ambiente, procedono alla stipula di apposita convenzione che dovrà fare espresso riferimento al presente regolamento e comprendere le prescrizioni, gli obblighi e le prerogative e tutto quanto previsto al fine di una corretta e funzionale gestione.

ART. 9 - ONERI A CARICO DEL SOGGETTO ASSEGNATARIO

1. I soggetti affidatari dovranno impegnarsi a realizzare gli interventi con continuità, prestando la propria opera in conformità a quanto stabilito dalla convenzione.
2. Tutti gli oneri derivanti dall'esecuzione del programma di manutenzione e dalla sistemazione dell'area a verde (mezzi materiali, manodopera, etc.) sono a carico dell'adottante.
3. Impedimenti di qualsiasi natura alla realizzazione o prosecuzione dell'intervento manutentivo già avviato dovranno essere tempestivamente segnalati all'Amministrazione Comunale affinché possano essere presi gli opportuni provvedimenti.
4. I costi di assicurazione per danni arrecati a terzi (persone e/o cose) durante l'esercizio delle attività previste sull'area verde, saranno a totale carico del soggetto affidatario, oltre a quelli per l'assicurazione contro i danni alle aree medesime, comprese le attrezzature, l'arredo e le altre suppellettili ivi presenti.

ARTICOLO 10 - SORVEGLIANZA, VIGILANZA E CONTROLLO

1. Il Settore Lavori Pubblici Comunale, il Servizio di Polizia Municipale, ciascuno per la parte di competenza, effettuano la sorveglianza, la vigilanza ed il controllo sull'affidamento.

Nell'ipotesi prevista dall'art. 4, l'Ufficio Tecnico Comunale verifica la conformità della richiesta di intervento sull'area verde di quartiere alla strumentazione urbanistica vigente, fatti salvi gli eventuali adempimenti di competenza di altri uffici comunali (commercio, polizia municipale, cultura, servizi sociali, sport);

2. Qualora venissero riscontrati casi di negligenza ovvero di gestione non conforme alle previsioni dell' accordo di affidamento, il responsabile del procedimento attiverà una formale contestazione nei confronti del soggetto affidatario, richiedendo opportune giustificazioni che dovranno essere rese nel termine massimo di gg.15.
3. Non saranno in ogni caso consentiti interventi di qualsiasi tipo che possano costituire limitazioni alle funzioni pubbliche delle aree o variazioni della loro destinazione.
4. Qualunque intervento di tipo strutturale dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale. In particolare interventi non autorizzati potranno comportare l'emissione di provvedimenti per l'immediata rimessa in pristino dei luoghi, in ogni caso a cura e spese dell'affidatario, senza possibilità di rivalsa alcuna;
5. L'Amministrazione potrà, inoltre, in caso di mancati o carenti interventi di manutenzione o ripristino dei luoghi e dei beni affidati, procedere con interventi diretti e sostitutivi, in danno dell'affidatario, previa procedura di sua diffida ad operare in tal senso;
6. L'infrazione delle norme del presente regolamento comporterà l'avvio del procedimento di revoca della convenzione di affidamento di adozione, avvio che sarà comunicato all'affidatario con lettera raccomandata.

ARTICOLO 11 - INVENTARI E VARIAZIONI DELL'AREA VERDE IN ADOZIONE

1. La superficie dell'area, gli elementi verdi, i giochi, l'arredo e qualsiasi altra installazione regolare e/o pertinente con gli usi e le funzioni dell'area verde verranno riportate in un elenco allegato alla convenzione.
2. Qualsiasi variazione dello stato originario dei luoghi dovrà essere autorizzata da parte degli uffici comunali competenti.

ARTICOLO 12 - LAVORI DA ESEGUIRE NELLE AREE AFFIDATE

L'Amministrazione Comunale si riserva in ogni caso, a suo insindacabile giudizio, di intervenire con lavori e/o opere a carattere straordinario nell'area concessa in adozione dandone comunicazione preventiva all'affidatario.

ARTICOLO 13 - REVOCA E DECADENZA DELL'AFFIDAMENTO

L'affidamento può essere revocato:

- per provvedimenti dell'Amministrazione Comunale a seguito di sopravvenute, indilazionabili necessità di interesse pubblico adeguatamente motivate;
- per alterazione o danneggiamento dello stato dei luoghi, in fattispecie di negativo riscontro ad apposita diffida;
- per mancata ottemperanza, previa diffida, al progetto di sistemazione dell'area a verde o al programma di interventi autorizzato;
- per aver assunto documentazione o prova di aver inibito od ostacolato, in qualsiasi modo, l'uso dell'area a verde da parte del pubblico.

L'amministrazione Comunale potrà disporre la decadenza dell'affidamento in adozione, senza indennizzo e previa diffida, quando il soggetto affidatario contravvenga a disposizioni generali o speciali di legge, di regolamenti comunali e alle prescrizioni contenute nella convenzione.

ARTICOLO 14 - PANNELLI ESPOSITIVI DELLA PUBBLICITÀ E RELATIVE CARATTERISTICHE

1. Il soggetto adottante potrà installare e apporre uno o più cartelli di pubblicità all'interno dell'area in adozione. Qualora l'affidatario disponga del contributo economico di uno o più sponsor, potranno essere apposti cartelli pubblicitari anche nell'interesse a favore di questo/i ultimo/i nei limiti stabiliti dal successivo comma.
2. I pannelli espositivi dovranno essere:
 - realizzati in struttura tubolare metallica formato ad arco di dimensioni massime cm.50 x cm.50;
 - posti a distanza di un metro dal ciglio della strada, e dovranno avere un'altezza massima e complessiva da terra di cm. 80;
3. Per un'area verde estesa fino a 100 mq si concede al massimo l'installazione di 1 cartello;
per un'area da mq 101 a mq 200 si concede l'installazione di max 2 cartelli;
per un'area da mq 201 a mq 300 si concede l'installazione di max 3 cartelli;
per un'area estesa oltre i 300 mq si concede l'installazione di max 4 cartelli.
4. I cartelli pubblicitari dovranno riportare, in alto a destra, lo stemma comunale, nonché la dicitura "IL COMUNE DI RUVO DI PUGLIA RINGRAZIA PER L'ADOZIONE DI QUESTA AREA".

ARTICOLO 15 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno successivo all'ultimo di pubblicazione della delibera di approvazione.